

b) Settore pubblico

Il decreto legge n. 136/2004, convertito in legge 27/07/2004, n. 186, contiene all'art. 1 quater disposizioni integrative in merito alla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, stabilendo che al comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " E' inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a ordinamento civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'art. 39, comma 2, della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazione, nonché all'art. 34, comma 22 della legge 27/12/2002, n. 289 e all'art. 3, commi 53 e 69 della legge 24/12/2003, n. 350.

Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo a corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento, né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico". La disposizione, benché riferita al settore pubblico, trova applicazione ai dipendenti pubblici assicurati ai fini IVS presso l'Istituto.

In materia pensionistica la Gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' stata influenzata per l'anno 2005 dalle disposizioni dei diversi provvedimenti legislativi già illustrati in occasione di precedenti relazioni.

Si ritiene opportuno richiamare quelli di più recente emanazione.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte

dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

Il comma 133 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che "I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004".

In sede di prima applicazione della citata disposizione, su direttiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro, ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1.5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e

all'occupazione stabile e per il riordino degli Enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2005 sulla gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato, come già anticipato in altra parte della relazione.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2, stabilisce che "è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2

I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità".

Ai sensi dell'art. 14, il riconoscimento dell'infermità, nonché il nesso causale con l'evento terroristico dovranno essere attestati dalla certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui l'interessato deve presentare apposita domanda rilasciata, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 dalla quale risulti la data ed il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'anno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell'invalidità.

L'articolo 15, comma 1, dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961", e al comma 2 che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003".

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2003 Serie Generale n. 80 ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in parola in coerenza con l'articolo 71, comma 1, della menzionata legge 388/2000, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non

sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

A norma dell'articolo 71, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

E' consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore e' stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l'altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un'anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.

La totalizzazione è ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti la domanda di totalizzazione deve essere presentata all'INPS quando l'INPS sia l'Ente di ultima iscrizione.

Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l'assicurato e' stato iscritto, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

Per completezza di informazione si segnala che la materia è stata recentemente oggetto di rivisitazione con il decreto legislativo del 2 febbraio 2006, n. 42.

A conclusione della presente disamina si illustrano brevemente alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione in materia di mutabilità del titolo della pensione.

Con sentenza n. 12796 del 21 aprile/15 giugno 2005, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che in relazione alla determinazione del reddito annuo stabilito per la sussistenza o meno del diritto alla pensione sociale, per la individuazione del predetto limite devono essere presi in considerazione anche gli arretrati non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.

Con sentenza n. 12797 del 21 aprile/15 giugno 2005, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito, in relazione alla disciplina previgente alla data fissata per l'entrata in vigore delle nuove norme (1° gennaio 2004) dall'art. 45, comma 1 bis, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, modificata dall'art. 11, comma 38, della legge 24.12.1993, n. 537, che ai fini del computo del reddito annuo stabilito per l'integrazione al trattamento minimo non devono essere computate, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, le somme percepite dal pensionato a titolo di corresponsione di arretrati relativi alla cristallizzazione.

Al riguardo si richiama l'art. 4 del decreto legislativo n. 503/1992, il quale sostituendo con effetto dal 1° gennaio 1993 i commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge 11.11.1983, n. 638, ha stabilito, al comma 1 bis che dal computo dei redditi per il diritto all'integrazione al trattamento minimo delle pensioni sono tra l'altro escluse le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e al comma 2, che per i pensionati in essere alla data del 31.12.1993 rimane in vigore la previgente disciplina.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha pronunciato le sentenze n. 20335 e n. 20336 del 29 settembre 2005 concernenti la questione del regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo cui devono ritenersi sottoposti i prepensionamenti liquidati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995. La tematica si riconduce all'interpretazione dell'art. 10, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

L'art. 10, comma 8, nel testo originario disponeva, tra l'altro, che ai lavoratori che alla data del 31.12.1993 avevano "maturato il diritto a pensionamento" entro tale data e ne ottenevano il trattamento nel corso del 1994, continuavano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

Le disposizioni, come modificate, prevedono che ai lavoratori che alla data del 31.12.1994 "hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità" continua ad applicarsi la previgente normativa, se più favorevole, cioè il regime di totale cumulabilità dalla pensione con il reddito da lavoro autonomo.

In tale contesto normativo era sorto il problema di stabilire se dovessero essere ricompresi anche i trattamenti di prepensionamento

liquidati in favore di soggetti che alla data del 31/12/1994 potessero far valere l'anzianità contributiva minima che, maggiorata dell'anzianità convenzionale, avesse consentito il pensionamento con decorrenza 01.01.1995.

L'Istituto non ha, a suo tempo, ritenuto applicabile ai titolari di prepensionamento con decorrenza 1° gennaio 1995 la norma derogatoria al regime di cumulo pensioni-redditi da lavoro di cui all'art. 11 della citata legge n. 537 ed ha applicato anche ai predetti prepensionamenti, come a quelli conseguiti successivamente, le vigenti disposizioni di carattere generale regolanti il cumulo delle pensioni di anzianità con redditi da lavoro, comportanti tra l'altro, la cumulabilità parziale con i redditi da lavoro autonomo.

Sulla questione del regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo cui devono ritenersi sottoposti i prepensionamenti liquidati con decorrenza 1° gennaio 1995 si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite in quanto si trattava di problematica che aveva dato luogo a contrasto di giurisprudenza. La Suprema Corte ha affermato che la questione del cumulo tra pensionamento anticipato e reddito da lavoro autonomo va risolta sulla base delle disposizioni che lo hanno reiteratamente regolato, richiamando le regole previste per le pensioni di anzianità. Infatti le molteplici normative che hanno introdotto, nei diversi settori, il pensionamento anticipato hanno provveduto a regolamentarne il regime di cumulo con i redditi, facendo espresso richiamo alla disciplina del cumulo prevista per le pensioni di anzianità. La Corte ha osservato che la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva viene concessa per il periodo necessario al compimento dei trentacinque anni, per cui la posizione previdenziale dell'interessato viene ad essere completata integralmente prima dell'erogazione della pensione. In altri termini, afferma la Corte, nel momento in cui viene erogata la pensione, la maggiorazione dell'anzianità contributiva utile è già stata considerata; conseguentemente, al 31.12.1994 la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva risulta già concessa e i requisiti minimi sono stati quindi conseguiti. Muovendo dal principio secondo cui le pensioni anticipate sono equiparate, per la disciplina del cumulo con i redditi da lavoro, alle pensioni di anzianità e muovendo dalla disposizione transitoria che prevedeva il diritto al cumulo integrale con il lavoro autonomo esclusivamente per coloro i quali, alla data del 31.12.1994 erano titolari di pensioni, ovvero, alla medesima data avevano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia (art. 10, comma 8, decreto legislativo n. 503/1993, come modificato dall'art. 11 della legge n. 537/1993) la Corte conclude che nella predetta disposizione transitoria rientrano i beneficiari del pensionamento anticipato poiché, attraverso la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge, hanno acquisito i requisiti contributivi minimi al 31.12.1994.

Considerato che, come rilevato dalla Corte, le normative che hanno introdotto il pensionamento anticipato hanno provveduto a regolamentarne il regime di cumulo con i redditi, facendo espresso richiamo alla disciplina del cumulo prevista per le pensioni di anzianità, i riflessi finanziari di detta sentenza sono prodotti con riferimento sia ai prepensionamenti di anzianità sia ai prepensionamenti di vecchiaia.

Nei confronti dei titolari dei suddetti prepensionamenti trova pertanto applicazione il regime di totale cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

In materia di perequazione automatica delle pensioni si fa presente che il decreto del 18 novembre 2005, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali fissa nella misura del 2,0 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2005, già applicato in via previsionale nella misura del 1,9%.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE
AI LAVORATORI DIPENDENTI

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2005 della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti presenta un avanzo economico di esercizio di 6,267 mld.

Le entrate risultano essere pari a 19,586 mld mentre le uscite a 13,319 mld.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2005 ascende a 154,481 mld.

Nel prospetto che segue, vengono riportati i dati sintetici dei rendiconti relativi agli ultimi cinque esercizi.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di euro)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AI 31 DICEMBRE
2001	16.282	10.733	5.549	128.282
2002	17.009	10.662	6.347	134.629*
2003	18.118	11.330	6.788	141.421
2004	19.281	12.488	6.793	148.214
2005	19.586	13.319	6.267	154.481

* La situazione patrimoniale all'1/1/2003 risulta modificata in 134.633 mln. a seguito della confluenza, della quota parte di competenza della Gestione (4 mln), dell'avanzo patrimoniale dell'ex INPDAI.

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale vengono sinteticamente indicati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2005 raffrontati con i corrispondenti dati previsti per lo stesso anno e con quelli accertati per il 2004;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2004 e 2005.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	Consuntivo	Preventivo 2005		Consuntivo
	2004	* 1^ nota di variazione	aggiornato	2005
	(in milioni di euro)			
PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	141.421	148.214	148.214	148.214
ENTRATE:				
Contributi dei datori di lavoro e degli iscritti	15.492	15.469	15.929	15.820
Trasferimenti attivi	2.806	2.939	2.883	2.686
Redditi e proventi patrimoniali.....	577	817	778	589
Poste correttive e compensative di uscite.....	326	310	315	329
Entrate non classificabili in altre voci	28	11	22	34
Proventi per alienazione diritto opzione sull'acquisto azioni	...	0	0	...
Prelievi da riserve tecniche e fondi	48	0	0	64
Canone d'uso netto immobili strumentali adibiti ad uffici	2	2	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie	2	0	49	63
TOTALE DELLE ENTRATE	19.281	19.548	19.977	19.586
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali	9.265	8.763	9.685	9.694
Trasferimenti passivi	2.457	2.466	2.665	2.890
Spese di amministrazione	542	571	585	537
Oneri finanziari	35	54	33	26
Poste correttive e compensative di entrate	23	16	22	29
Uscite non classificabili in altre voci	26	25	22	21
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	48	0	0	63
Onere per contributo in c/ interessi sui mutui ai conduttori.....	...	...	...	...
Oneri tributari.....	21	24	22	22
Svalutazioni e deprezzamenti	71	71	64	37
Perdita gestione immobiliare.....	...	...	...	...
TOTALE DELLE USCITE	12.488	11.990	13.098	13.319
RISULTATO D'ESERCIZIO:				
Avanzo economico dell'esercizio	6.793	7.558	6.879	6.267
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	148.214	155.772	155.093	154.481

* Il patrimonio all'inizio dell'anno risulta rideterminato in base ai dati di consuntivo 2004.

Nel rinviare all'apposita appendice legislativa per l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2005, si forniscono i commenti per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - Sono stati complessivamente rilevati in 15,820 mld a fronte dei 15,492 mld accertati nel 2004.

Il gettito contributivo nel suo complesso è stato determinato sulla base delle aliquote di prelievo vigenti per le varie forme assicurative comprese nella Gestione, applicate ai monti retributivi sulla cui crescita hanno inciso l'incremento dei livelli occupazionali, la dinamica delle retribuzioni individuali, l'aumento dei minimali giornalieri nonché la variazione delle retribuzioni convenzionali registrate in alcuni settori produttivi.

L'ammontare dei contributi, nell'anno in esame, continua a risentire sia della riduzione delle aliquote dovute nel settore elettrico e nel settore trasporti in concessione, disposta dalla legge n. 488/1999 (legge finanziaria per l'anno 2000) nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale che della riduzione, pari a 0,8 punti percentuali della contribuzione per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro, disposta dalla legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) all'art. 120, che comunque non comporta una diminuzione delle entrate contributive per la Gestione, in quanto lo sgravio di cui trattasi figura fra gli oneri della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali con finanziamento a carico dello Stato.

L'ammontare dei contributi, che tiene conto delle denunce relative a periodi contributivi fino al 31 dicembre 2005, ivi comprese quelle il cui movimento finanziario si manifesta nell'esercizio successivo (2,148 mld), viene disaggregato, in relazione agli specifici trattamenti previdenziali, nell'allegato n. 12 ove, alla colonna n. 6, risultano riportati i relativi valori economici opportunamente raffrontati con i corrispondenti dati del preventivo.

Gli importi di maggior rilievo attengono ai contributi per trattamenti di famiglia pari a 5,072 mld (4,989 mld nel 2004), ai contributi per

trattamenti di disoccupazione pari a 3,428 mld (3,208 mld nel 2004), ai contributi per i trattamenti economici di malattia e maternità pari a 4,318 mld (4,247 mld nel 2004) ed ai contributi per i trattamenti di cassa integrazione guadagni pari, complessivamente, a 2,475 mld (2,563 mld nel 2004).

Nell'allegato n. 12/A viene fornita la consueta analisi dettagliata, nell'ambito dei singoli trattamenti, per tipo di contributo.

TRASFERIMENTI ATTIVI - Determinati in 2,686 mld, a fronte di 2,806 mld registrati nell'esercizio precedente, attengono, quasi interamente, ai trasferimenti dalla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (2,685 mld) di cui, 2,261 mld per la copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri o riduzioni di aliquote in favore di settori e/o categorie produttive; 405 mln per la copertura assicurativa conseguente a variazioni dell'imponibile contributivo; 4 mln per la copertura del minor gettito contributivo per le integrazioni salariali ordinarie agli operai dell'industria, di cui alla legge n. 270/1988 e 15 mln per il rimborso dell'indennità ordinaria di disoccupazione per la copertura del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'art. 6, comma 17/ter, del D.L. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993.

Negli allegati n. 15 e n. 15 A) viene fornita un'analisi dettagliata per singoli trattamenti e per specifici provvedimenti. Il restante importo di 1 mln attiene ai trasferimenti da parte delle Regioni a statuto ordinario più Sicilia e Sardegna per contributi relativi alla copertura assicurativa degli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane per trattamenti di famiglia (art. 16, legge n. 845/1978), analizzati nell'allegato n. 13.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Quantificati in 589 mln, a fronte di 577 mln registrati nell'esercizio precedente, si riferiscono quasi interamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente che la Gestione intrattiene con l'INPS.

Le disponibilità della Gestione, al netto delle anticipazioni effettuate gratuitamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nel quadro della solidarietà prevista nel comparto dei lavoratori dipendenti dall'art. 21 della legge n. 88/1989, sono state utilizzate in massima parte dall'Istituto per anticipazioni alle gestioni deficitarie che hanno

corrisposto interessi calcolati al tasso del 2,69%, saggio di remunerazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2005 con delibera n. 173 del 7 giugno 2006.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE – Rilevate in 329 mln (326 mln nell'esercizio precedente) riguardano quasi interamente i recuperi di prestazioni indebite (327 mln) fra i quali si evidenziano quelli relativi ai trattamenti di famiglia a carico dei lavoratori dipendenti e pensionati pari a 38 mln (35 mln nel 2004) ai trattamenti ordinari di disoccupazione pari a 62 mln (54 mln nel 2004), ai trattamenti economici di malattia e maternità pari a 79 mln (72 mln nel 2004), ai trattamenti di fine rapporto già erogati dall'Istituto e recuperati nei confronti delle aziende fallite pari a 145 mln (158 mln nel 2004).

L'analisi completa di tali recuperi risulta evidenziata nell'allegato al bilancio n. 14, ove i dati di consuntivo vengono raffrontati con i valori ipotizzati a preventivo.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Determinate in 34 mln (28 mln nel 2004), attengono, prevalentemente, a somme aggiuntive per sanzioni civili ed amministrative, accertate nei confronti dei datori di lavoro.

PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI - Ammontano a 64 mln ed attengono ai prelievi dal fondo svalutazione crediti contributivi per 53 mln e ai prelievi dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per 11 mln; ambedue i prelievi sono finalizzati a coprire le eliminazioni di residui attivi inesigibili.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Risultano pari a 63 mln ed attengono principalmente per 4 mln alle eliminazioni di residui per insussistenza di debiti sia per prestazioni contenute nelle denunce passive da parte delle aziende che per trattamenti di famiglia su